

STATUTO DEL COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
TESTO INTEGRATO A SEGUITO MODIFICHE CON DEL.CC 31/2013

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La Comunità locale, autonoma nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica e secondo lo Statuto, è costituita dalle popolazioni che vivono ed operano nei luoghi storicamente e geograficamente denominati Azzano - Beccacivetta - S.Martino - Rizza ed è rappresentata dal Comune di Castel d'Azzano quale Ente che ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza l'immagine svolgendo appropriata ed idonea attività di rappresentanza anche nel quadro della solidarietà e cooperazione internazionale nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

Art. 2

Il Comune conforma la propria azione amministrativa a criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità secondo i principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

Art. 3

Il Comune si prefigge con la propria attività amministrativa, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e della salute;
- il progresso sociale ed economico secondo i principi della eguaglianza, socialità, solidarietà, pari dignità e pari opportunità;
- l'estensione dell'accesso ai servizi pubblici;
- il godimento diffuso dei servizi sociali;
- l'avanzamento della cultura anche quale mezzo per l'educazione alla pace, condizione fondamentale delle persone e dei popoli;
- la tutela delle diversità delle culture ed il rilancio delle tradizioni locali.

Art. 4

Il Comune assume quali metodi della propria azione amministrativa:

- la programmazione, definendo mediante piani gli interventi generali e/o settoriali e destinando, secondo criteri di priorità, alla realizzazione di essi le risorse disponibili;
- il coordinamento, raccordando i propri piani con gli strumenti programmatori degli altri Enti locali, soprattutto contermini, nonché della Regione e della Provincia;
- la collaborazione, utilizzando la disponibilità di tutti gli Enti pubblici e privati l'attività dei quali interessa la comunità locale;

- la partecipazione, valorizzando e favorendo gli apporti propositivi, attuativi ed anche operativi dei cittadini singoli ed associati, dei gruppi sociali e delle organizzazioni di volontariato, nonchè promuovendo la costituzione di istituti di rappresentatività locale;
- l'informazione, favorendo la conoscenza, con i mezzi ritenuti più idonei ed opportuni, anche ad integrazione delle forme di pubblicità legale, della propria attività e degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni nonchè l'accesso dei cittadini singoli o associati, alle strutture dell'Ente;
- il confronto, attivando procedure di corresponsabilizzazione dei cittadini, per mezzo delle organizzazioni di categoria ovvero rappresentative di interessi generali, per il raggiungimento, nell'ambito della normativa di attuazione della autonomia finanziaria ed impositiva, degli obiettivi di equità fiscale ed altresì per la definizione delle linee generali della politica comunale delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi pubblici.
- la verifica dei risultati, predisponendo strumenti di controllo non soltanto gestionale, che consentono di accertare, soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici, la sussistenza e il perdurare delle condizioni tecnico-economiche e di opportunità sociale che hanno giustificato la concreta modalità prescelta.

Art.5

Il Comune riconosce e mantiene, quali segni distintivi della propria identificazione lo stemma ed il gonfalone, in uso dalla nascita della Repubblica, l'utilizzo dei quali è disciplinato dal regolamento.

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

Il Comune attua l'autonomia della Comunità che rappresenta mediante la potestà normativa riconosciutagli dalle leggi della Repubblica.

Sono espressioni della suddetta potestà:

- a) lo Statuto, che contiene le norme fondamentali dell'ordinamento locale;
- b) i regolamenti, che nelle materie ad essi demandate dalle leggi o dallo Statuto ovvero in quelle in cui manchi una specifica normazione, disciplinano l'esercizio dell'attività amministrativa dell'Ente;
- c) gli atti normativi generali da adottarsi in materia tributaria in attuazione dell'ordinamento della finanza locale.

Art. 7

Il Comune:

- è titolare di funzioni proprie nei diversi settori di attività rientranti nella sua competenza generale secondo le previsioni delle leggi della Repubblica;
- esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e/o dalla Regione in rapporto alle specifiche normative che disciplinano le materie in attuazione dei principi della legge 142/90 ed in particolare dell'art.3;

- assume, in rapporto alla organizzazione a livello locale delle funzioni amministrative regionali, nell'ambito del proprio territorio, i compiti relativi, per i quali sia assicurata adeguata copertura dei conseguenti oneri finanziari ed operativi.

Art. 7 Bis
(Difensore Civico)

E' abrogato.

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8

Il Comune assume quale modalità generalizzata per rendere attuale e concreta la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla attività amministrativa dell'Ente, il metodo della consultazione e del convenzionamento.

Il Comune inoltre favorisce le iniziative dei cittadini, singoli o associati, tendenti a promuovere la tutela di interessi generali ed è disponibile a prevedere opportuni interventi, anche finanziari, nei confronti di organismi e di associazioni che operano nei settori della cultura, dell'assistenza sociale, dello sport, delle attività ricreative e dello sviluppo della economia locale.

Art. 9

La consultazione, quale mezzo di partecipazione alla programmazione ed alla decisione, si attua mediante:

- la convocazione di assemblee pubbliche di cittadini, su iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale, per problemi di carattere generale e per argomenti che interessano settori specifici o questioni locali;
- l'indizione di referendum consultivi da parte della Amministrazione Comunale ovvero su iniziativa degli iscritti nelle liste elettorali del comune non inferiore al 10% su materie di esclusiva competenza comunale, e in relazione a quesiti, formulati in modo chiaro e sintetico, che ammettano risposta affermativa ovvero negativa con esclusione delle materie relative alla finanza locale, agli strumenti urbanistici, ai tributi e alle tariffe, al personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni e a posizioni coperte da garanzia costituzionale;
- la richiesta, con ogni mezzo, idoneo ed opportuno, scritto o orale, a particolari categorie di cittadini, sia direttamente sia per mezzo dei rappresentanti delle relative organizzazioni, di far conoscere il proprio avviso, nell'ambito del procedimento di formazione di atti amministrativi specifici, non rientranti nella materia tributaria, e nelle materie per le quali siano previste per legge forme speciali, generalizzate o individualizzate, di interpello ovvero di apporto collaborativo.
- Il regolamento stabilisce le procedure e gli effetti delle suindicate forme di consultazioni, da adottare entro 6 mesi.

Art. 10

Il convenzionamento, quale mezzo di partecipazione alla gestione, di attività comunali finalizzate a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo della cultura, dello sport, della ricreazione nonché dell'assistenza sociale, si attua mediante l'affidamento delle relative attività ad organismi associativi di volontariato o di cittadini nonché a cooperative che operano nei relativi settori, e che sono riconosciuti idonei secondo i criteri e le modalità predeterminati in apposito regolamento.

Art. 11

Il Comune valorizza le libere forme associative e favorisce le iniziative, anche organizzate, di volontariato e di assunzione diretta di servizi da parte di cittadini, prevedendo pure mediante la costituzione di organismi consultivi, di rappresentanza generale, la partecipazione di esse alla programmazione delle attività dell'Ente.

Art. 12

I cittadini, singoli o associati, anche al di fuori delle modalità di intervento nel procedimento amministrativo, quale forma di espressione della partecipazione alle attività generali dell'Ente, possono comunque rivolgere al Sindaco istanze di intervento, richieste di notizie, sollecitazioni di determinazioni, segnalazioni di bisogni.

Il Sindaco ha l'obbligo di dare risposta ad esse, se di propria competenza, entro 30 giorni o, nello stesso termine, rimette l'atto all'organo competente il quale dovrà al riguardo provvedere nei tempi e nei modi previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Titolo IV

ISTITUTI DI GARANZIA

(gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, concernenti la costituzione ed il funzionamento della speciale Commissione di garanzia, sono stati annullati dal CO.RE.CO - Sez. Prov. di Verona - con provvedimenti nn. 22015/22017/22014 in seduta del 21/11/1991).

Titolo V

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 20

(Elezione e funzionamento)

Il Consiglio Comunale, eletto e composto in conformità alle norme di legge ad esso relative, esercita le potestà, le competenze e le funzioni attribuite dall'ordinamento con le modalità e i procedimenti previsti nell'apposito regolamento di organizzazione.

In questo sono anche disciplinate le modalità per il concreto esercizio delle funzioni proprie da parte dei Consiglieri.

Il Consiglio Comunale discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo entro 90 giorni dalla sua elezione.

Art.21

(Presidenza)

Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

Art.22

E' soppresso

Art. 23

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, garantendo comunque la rappresentatività di tutte le liste presenti in consiglio, le modalità di designazione del capo gruppo anche in rapporto alle eventuali incompatibilità, le forme di coordinamento dei gruppi, e ne determina altresì le competenze e le modalità delle riunioni.

Art.24

(Disposizioni generali sulle commissioni consiliari)

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

Il Consiglio comunale istituisce due commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi entro 3 mesi.

Gli organi ed uffici del comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni

consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art.25 (Commissione di indagine)

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

Art.26 (Commissioni - Costituzione)

Le Commissioni Consiliari sono istituite nel rispetto della normativa vigente, con criterio proporzionale e garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Possono essere istituite con le medesime modalità Commissioni speciali o integrate con riferimento a specifiche materie e competenza.

La Presidenza delle Commissioni Consiliari con funzioni di controllo e garanzia spetta, se costituite, alle minoranze.

Art. 27

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta Comunale ed a ciascun consigliere con i limiti e le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 28

Al Consiglio Comunale spettano, oltre alle competenze ad esso riservate dalle leggi della Repubblica, tutte le iniziative e le determinazioni tendenti a rendere effettiva l'attività di indirizzo anche mediante l'approvazione di mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive, nonchè l'attività di controllo politico-amministrativo anche sugli atti deliberativi della Giunta Comunale mediante indagini conoscitive inchieste, verifiche interne in ordine alle economicità della gestione, ovvero discussione di interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri.

Le forme e le modalità di attuazione delle suddette attività sono stabilite dal regolamento.

Art.28 bis

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29

Il regolamento predetto disciplina altresì, tutte le restanti modalità di esercizio delle funzioni del Consiglio stabilendo in particolare le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni, le eccezioni al principio della pubblicità delle adunanze, le forme di votazione, i casi di astensione dalle sedute e/o dalla votazione, la competenza alla redazione e sottoscrizione del processo verbale delle sedute e delle deliberazioni, le forme ed i tempi di pubblicazioni di queste.

Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 30 (Composizione)

La Giunta è costituita dal Sindaco e dagli Assessori, in numero inferiore o pari a quello massimo consentito dalla Legge, nominati dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Non più di un Assessore potrà essere scelto fra cittadini non facente parte del Consiglio Comunale perché avente i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, previamente accertati dal Consiglio medesimo.

L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, per le quali deve ricevere formale convocazione, può intervenire, senza diritto di voto, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno esprimendo al riguardo il proprio avviso. Gli assessori non consiglieri non potranno presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Nella composizione degli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende e istituzioni da esse dipendenti si garantisce la presenza di entrambi i sessi.

Art.31
(Funzioni)

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, o dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.32
(Nomina assessori)

Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Capo III

Il Sindaco

Art.33
(Competenze del Sindaco)

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti .

Esso esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art.34

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Art.35

(Nomina Rappresentanti del Comune e Responsabili dei Servizi)

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza si provvede secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le nomine devono garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art.35 bis

(Rappresentanza in giudizio dell'Ente)

Il Sindaco può delegare ad un dirigente (responsabile del servizio), valutando di volta in volta il caso specifico, l'esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati .

Art.36

(Giuramento dimissioni e decadenza del Sindaco)

Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale secondo la seguente formula: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DELLA REPUBBLICA E L'ORDINAMENTO DEL COMUNE E DI AGIRE PER IL BENE DI TUTTI I CITTADINI".

Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal Vicesindaco.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

Capo IV

Il Collegio dei Revisori

Art. 37

Il Collegio dei Revisori, eletto e costituito nei modi stabiliti dalla legge svolge le funzioni da questa ad esso assegnate di collaborazione con gli organi del Comune e di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa dell'Ente esercitando al riguardo i poteri ed i diritti riconosciutigli dall'ordinamento.

Esso ha sede presso la casa comunale ed utilizza per il suo funzionamento il relativo ufficio, e ciò anche ai fini della verbalizzazione delle sedute.

Art. 38

Il Collegio può presenziare alle adunanze del Consiglio Comunale per le quali deve ricevere avviso, contenente l'ordine del giorno, con le modalità e le forme previste dal regolamento per i Consiglieri Comunali ed ha l'obbligo, di intervenire alle sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari se invitato.

Art. 39

Il Collegio, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge, redige apposita relazione sullo schema di bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Comunale per l'approvazione da parte del Consiglio nonché sulla proposta di deliberazione di assestamento del bilancio medesimo, esprime se richiesto dagli Organi dell'Ente, pareri e proposte in ordine alla attività gestionale del Comune, svolge accertamenti e indagini su tale attività sia d'ufficio che su richiesta dei suddetti organi, anche in relazione alle previste possibilità di iniziativa di questa al fine del riesame di determinazioni che incidano su posizioni giuridiche soggettive.

Comunque l'attività del Collegio è ispirata a fini di collaborazione con gli organi dell'Ente secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento.

Art. 40

Al Collegio spetta inoltre di attuare idonee ed efficaci forme di controllo economico interno di gestione mediante le quali con le tecniche e le metodologie ritenute adeguate ed opportune, ed anche con l'eventuale ausilio di strutture esterne specializzate, con le quali l'Ente potrà convenzionarsi, sia verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai competenti organi di indirizzo, valutato, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione di pubblici servizi e la produzione di beni, il risultato ottenuto in rapporto alle risorse impegnate, accertato il livello di efficienza dell'azione amministrativa, individuate le cause e le responsabilità relative a eventuali carenze evidenziate.

Le modalità e le forme di esercizio del suddetto controllo sono stabilite nei regolamenti di organizzazione e di contabilità.

Titolo VI

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

Gli Uffici

Art. 41

L'attività amministrativa di attuazione e di esecuzione, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è affidata alle strutture operative articolate ed individuate secondo il piano di organizzazione degli uffici e dei servizi adottato dal Consiglio Comunale.

Con il suddetto piano è definita la struttura organizzativo- funzionale dell'Ente in relazione ai distinti settori di intervento ed alle diverse aree fra le quali è ripartita l'attività del Comune; con esso è inoltre prevista la dotazione organica relativa.

L'ordinamento interno è informato ai principi del collegamento funzionale delle aree predette, dell'accorpamento, se del caso, di esse secondo criteri di omogeneità, dell'organizzazione del lavoro per obiettivi e per programmi, della responsabilità diretta e personale ancorchè graduata dei dipendenti, della flessibilità delle strutture e della mobilità del personale.

Art.42

(Principi organizzativi)

Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- accrescere l'efficienza dell'Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità:

Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 43

(Segretario Comunale)

Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale è l'organo preposto alla direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi e, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ha le seguenti funzioni:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della giunta, del consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

- svolge funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli stessi organi;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio, della giunta e ,se richiesto, delle commissioni consiliari e ne cura la verbalizzazione;
- roga i contratti del comune, autentica scritture private e atti in cui il Comune è parte;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 44

I dipendenti preposti alle strutture funzionali secondo le articolazioni del piano di organizzazione degli uffici e dei servizi assumono la responsabilità delle relative aree di Amministrazione, esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, e ne assumono le relative responsabilità; possono essere delegati dal Sindaco o dal Segretario Comunale alla firma di atti rientranti nella competenza dei suddetti organi.

Art. 45 (Vice-Segretario)

Ad un dipendente comunale, di qualifica apicale, e comunque in possesso dei requisiti di legge anche non preposto ad uno degli uffici dell'Ente, possono essere affidate le funzioni di sostituzione del Segretario, in caso di assenza e impedimento di questi ed altresì quelle di collaborazione nell'espletamento dei suoi compiti anche con possibilità di delega per determinate materie e adempimenti.

Capo II

I Servizi

Art.46 (Beni e servizi)

L'attività diretta alla produzione di beni e di servizi che per natura e dimensione, ovvero per la prevalente rilevanza imprenditoriale delle relative organizzazioni, non è svolta direttamente ovvero indirettamente in attuazione dei principi di partecipazione secondo le previsioni dello Statuto, è gestita con le forme stabilite dalla legge, perseguendo obiettivi di economicità ed efficienza, promuovendo lo sviluppo economico e civile della comunità.

Art. 47

Nell'organizzazione dei servizi pubblici locali debbono essere assicurate idonee forme di informazione partecipazione e tutela dei cittadini.

Titolo VII
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Capo I

Forme di collaborazione fra Enti

Art.48
(Forme di collaborazione fra Enti)

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

Art.49
(Accordi di programma)

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione e del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione e o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più Regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il Collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al Commissario del Governo ed al Prefetto.

La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programma di intervento di competenza delle Regioni delle Province o dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 01.03.1986 n. 64.

Capo II

Forme di intervento e di informazione

Art. 50

Tutti gli atti del Comune e degli organismi e strutture da esso dipendenti, o con esso associati, sono pubblici, salve le deroghe e le esclusioni previste dalla legge, nonchè dal regolamento.

In questo sono previste altresì le eccezioni temporanee e motivate riguardanti l'esibizione dei suddetti atti, salve le garanzie per l'effettiva difesa di diritti e interessi giuridici qualificati.

Art. 51

Presso la Sede Comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico anche nei giorni di chiusura degli uffici, è istituito l'albo comunale per le forme di pubblicazione previste dalla legge e dai regolamenti.

Altre forme di pubblicità, finalizzate alla diffusa conoscenza da parte dei cittadini degli atti dell'Amministrazione, possono essere indicate nel regolamento di organizzazione, il quale può anche prevedere l'utilizzo dei più comuni mezzi di comunicazione.

Art. 52

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo finalizzato alla adozione di provvedimenti ed atti che li riguardano, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

La suddetta facoltà è riconosciuta sia ai diretti portatori, singoli o associati, degli interessi tutelati sia ai loro rappresentanti nonchè ai soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi.

Il regolamento stabilisce i criteri di individuazione dei soggetti interessati alle diverse categorie di atti, nonchè del responsabile del procedimento.

Questi, contestualmente all'inizio di esso, ha l'obbligo di informare agli aventi diritto mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce anche forme e modalità diverse, in relazione a specifiche esigenze, di adempimento del suddetto obbligo prevedendo che ad esso si provveda anche mediante pubblicazione all'albo pretorio, ovvero con altri mezzi di idonea informazione.

Inoltre nel regolamento sono determinate le modalità ed i termini per la presentazione da parte degli interessati di istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, nonchè i corrispondenti obblighi del responsabile dell'istruttoria.

I soggetti interessati al procedimento hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti relativi ad esso, con esclusione di quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 della Legge 241 del 07.08.1990, l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 53

Con apposito regolamento viene disciplinato il diritto dei cittadini, singoli o associati, di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o dagli organismi dipendenti, nonchè il diritto dei suddetti ad ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti amministrativi, secondo i principi, le forme e le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Sarà istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno diritto di essere informati con mezzi idonei ed efficaci sull'attività amministrativa del Comune e degli organismi da esso dipendenti.

L'informazione deve essere completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità, nel rispetto dei principi della legge e dello Statuto.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare la massima concreta attuazione al diritto all'informazione anche mediante l'istituzione di apposito ufficio presso la Segreteria Comunale al quale è affidato il compito di fornire notizie relative.

Il regolamento sul diritto di accesso stabilisce le norme atte a garantire l'informazione dei cittadini.

Titolo VIII

NORME FINALI

Capo I

Lo Statuto

Art. 55

Le modificazioni dello Statuto sono adottate con le medesime procedure relative alla sua approvazione e vengono precedute da forme di consultazione delle realtà sociali con le modalità previste nel regolamento.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere assunta congiuntamente alla proposta di approvazione di un nuovo statuto.

Una proposta di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non è trascorso un anno dalla suddetta determinazione negativa.

Art. 56

Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti, prima dell'entrata in vigore, a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte dei cittadini, secondo le modalità previste nel regolamento.

Capo II

I Regolamenti

Art. 57

Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, nelle materie di competenza comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri presenti alla votazione, sentito il parere della Commissione Consiliare competente.

Art. 58

Sulle proposte di regolamento, il cui schema è depositato previo avviso alla cittadinanza presso la Segreteria Comunale per giorni otto, possono essere presentate, nei successivi otto giorni, osservazioni, memorie o indicazioni di modifiche da parte di cittadini, singoli o associati, nonché di organizzazioni rappresentative di realtà sociali.

Art. 59

I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni dopo la esecutività della deliberazione di approvazione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo al compimento del suddetto periodo, salva diversa esplicita previsione di legge o diversa statuizione contenuta nel singolo regolamento.

Titolo IX
NORME TRANSITORIE

Art. 60

Le norme del precedente ordinamento che disciplinano materie per le quali le modalità di attuazione sono rinviate dallo Statuto ai regolamenti continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni regolamentari.